

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma che: in data 7/11/2012 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto con l'intermediario resistente, estinto anticipatamente dopo 72 rate sulle 120 complessive; a seguito dell'estinzione anticipata, l'intermediario non ha rimborsato i costi e gli oneri contrattuali non maturati.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.004,34, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica pari ad € 320,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il contratto e il documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, sottoscritti dal ricorrente, riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento; pertanto non risultano rimborsabili né la commissione maturata per l'Agente in attività finanziaria, né quella maturata per l'Intermediario finanziario, remunerando attività concluse nella fase di pre erogazione del prestito; nel caso di specie, infatti, il ricorrente si è avvalso di un agente facente parte della rete distributiva dell'intermediario, che ha percepito il compenso indicato nel contratto

(fattura emessa il 7/02/2013); in sede di conteggio estintivo sono stati rimborsati, secondo il criterio *pro rata temporis*, la quota non maturata delle commissioni per l'attività di incasso rate e post erogazione pari a € 574,27 (cfr. lett. H), nonché la quota non maturata delle commissioni soggette a maturazione nel tempo complessivamente pari a € 104,40; con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni *up front*, la normativa di attuazione della direttiva 2008/48 UE (D.lgs. 141/2010 che ha introdotto l'art. 125 *sexies* TUB) ha delimitato in modo preciso il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili e, pertanto, non è direttamente invocabile la sentenza interpretativa del 11/09/2019, come già confermato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 10489 del 22/11/2019; conseguentemente risulta evidente che la distinzione tra costi *recurring* e *up front* continua a regolare il regime dei rimborsi in caso di estinzione anticipata del rapporto; non sono dovute, infine, le competenze legali, data la serialità dei ricorsi sulla materia in questione. L'intermediario, pertanto, chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, fa presente che nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* ed ancora *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 440,82, come risulta dalla seguente tabella:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 34.752,89	Tasso di interesse annuale	4,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	356,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	40,00%
Data di inizio del prestito	07/11/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	17,56%

rate pagate	72	rate residue	48	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria				956,93	Upfront	17,56%	168,04		168,04
Commissioni incasso rate e post erogazione				1.435,39	Recurring	40,00%	574,16	574,27	-0,11
Commissioni Intermediario Finanziario (maturata)				794,59	Upfront	17,56%	139,53		139,53
Commissioni Intermediario Finanziario (maturanda)				59,81	Recurring	40,00%	23,92		23,92
Commissioni Agente (maturata)				760,42	Upfront	17,56%	133,53		133,53
Commissioni Agente (maturanda)				200,78	Recurring	40,00%	80,31		80,31
Rimborso in conto quota maturanda commissioni								104,40	
								TOTALE:	440,82

L'importo come sopra calcolato differisce da quello oggetto della domanda subordinata, in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio pro rata *temporis* per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front* ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*. (Decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Il Collegio accoglie quindi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

Il Collegio, infine, non accoglie la domanda di parte ricorrente in relazione al rimborso delle spese legali, rilevando la natura seriale del ricorso e la circostanza che l'assistenza legale non risulta necessaria nel procedimento dinanzi all'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7668 del 27 aprile 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 440,82, oltre interessi dal reclamo al saldo
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA